



# COMUNE DI RANICA

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica  
PROVINCIA DI BERGAMO  
Codice Fiscale 00330380163

\*\*\* COPIA \*\*\*

N. 126 del 28/07/2017

Codice Comune 10182

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2018-2020 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2018.

Il giorno 28/07/2017, alle ore 09:55 nella sala delle adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>	
Vergani Mariagrazia	SINDACO	Presente	
Beretta Carlo	ASSESSORE	Assente	
Taglione Giovanna	ASSESSORE	Presente	
Roggeri Lidia	ASSESSORE	Presente	
Pellegrini Fulvio Giuseppe	ASSESSORE	Presente	
<b>Totale Presenti</b>	<b>4</b>	<b>Totale Assenti</b>	<b>1</b>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott.ssa VITALE MARIA -, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**COMUNE DI RANICA**

PROVINCIA DI BERGAMO

---

---

Allegato alla delibera della Giunta Comunale

**n. 126 del 28/07/2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2018-2020 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2018.**

---

---

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 1 - Affari Generali - certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime parere

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile di Settore  
Settore 1 - Affari Generali

F.to VITALE MARIA

Ranica, li 20/07/2017

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

**PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Ranica, li 20/07/2017

F.to TOGNI MARILISA

**OGGETTO:  
APPROVAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2018-2020 E PIANO  
ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2018.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482" (collocamento obbligatorio);
- l'art. 91 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2001, n. 267, stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (collocamento obbligatorio), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano motivati;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale come disciplinati dall'art. 3 del D.L. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento della delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, ai commi 1 – 2 e 3 stabilisce:
  1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
  2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.

Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'*articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
- l'art. 6 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai commi 1, 2 e 3 stabilisce:
    1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
    2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
    3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, *comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
  - l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 stabilisce
    1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del *decreto legislativo n. 165 del 2001*, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, *comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.

RICORDATO a tale scopo che:

- con propria deliberazione n. 104 del 04.08.2015 è stata rideterminata la dotazione organica;
- con propria deliberazione n. 4 del 12/01/2017, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il fabbisogno triennale del personale 2017-2019 e piano annuale delle assunzioni.
- con propria precedente deliberazione n. 124, in data della presente, si è effettuata la ricognizione del personale prendendo atto che non vi è eccedenza di personale;

RILEVATO che l'attuale dotazione organica evidenzia n. 31 posti e che non sono presenti posizioni dotazionali in soprannumero;

RISCONTRATA, inoltre, l'insussistenza di eccedenze di personale valutata alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate;
- che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

VISTO l'art. 1 comma 557 quater della legge 27.12.2006, n. 296, come inserito dalla novella di cui all'art. 3, comma 5 bis del D.L. 24.06.2014 n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014 n. 114, il quale stabilisce che ai fini dell'applicazione del precedente comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale il contenimento della spesa di personale con riferimento al costo medio del triennio precedente alla entrata in vigore della disposizione stessa (2011-2013);

RICHIAMATA la normativa attualmente in vigore in materia di assunzioni ed in particolare l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), e successive modificazioni, il quale prevede:

- 228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, *comma 5*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'*articolo 1, comma 562*, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 263, comma 2*, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'*articolo 1, comma 557-quater*, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'*articolo 1, comma 421*, della citata *legge n. 190 del 2014*, restano ferme le percentuali stabilite dall'*articolo 3, comma 5*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del *decreto-legge 24 giugno 2014, n.*

90, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

DATO atto del rispetto del rapporto medio dipendenti popolazione al 31/12/2016 come da decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 " Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli Enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017/2019";

APPURATO che nel corso dell'anno 2018 avverrà una cessazione per collocamento a riposo di un dipendente di categoria D1 – profilo professionale: Specialista attività amministrative;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

CONSIDERATO che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio per l'anno 2016, come risulta da certificazione digitale inviata al M.E.F. in data 28.03.2017 e dallo stesso protocollata con il n. 53635;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2016, presuntivamente pari al 28,52%;
- con deliberazione n. 134 del 04.12.2012 la Giunta Comunale ha approvato il vigente sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, come previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- con deliberazione n. 10 del 19/01/2017 la Giunta Comunale ha approvato il piano triennale delle azioni positive (pari opportunità) 2017/2019;
- con deliberazione n. 29 del 23/02/2017 la Giunta Comunale ha approvato il programma triennale della corruzione e della trasparenza 2017/2019;
- questo ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999;

ACCERTATO che la spesa media del personale nel triennio di riferimento 2011/2013 è pari a € 889.018,07=;

RICORDATO che sono escluse dal computo ai fini del rispetto dei limiti di spesa le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, se relative all'assolvimento dell'obbligo di legge, in quanto detta spesa non rileva;

VISTO il piano triennale del fabbisogno 2018 – 2020 all'uopo predisposto;

DATO atto che il piano triennale del fabbisogno come sopra predisposto comporta per ciascuno degli anni nello stesso compresi la spesa a fianco di ciascuno di essi qui di seguito indicata:

- anno 2018 € 857.365,99=;
- anno 2019 € 857.365,99=;
- anno 2020 € 857.365,99=;

e pertanto inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013 ammontante ad € 889.018,07=;

RILEVATO che della presente approvazione è stata data informazione alle OO.SS. rappresentative, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 con nota del 19/07/2017 port. n. 8083;

RICHIAMATO infine l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti locali di cui all'art. 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

ACQUISITA in proposito la positiva certificazione da parte del Revisore dei Conti, agli atti d'ufficio;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE il Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2019, comprendente il piano annuale delle assunzioni 2018, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale dal quale si evince che non sono previste nuove assunzioni;
- 2) DI DARE ATTO che nel corso dell'anno 2018 avverrà una cessazione per collocamento a riposo di un dipendente di categoria D1 – profilo professionale: Specialista in attività amministrativa, il cui relativo posto dovrà essere coperto con le modalità stabilite nel documento di cui al punto 1;
- 3) DI DARE altresì ATTO che il presente atto di programmazione, fermo restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero presentare;
- 4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Generali, cui afferisce l'Ufficio Personale, tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;

- 5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, verrà trasmessa in copia tramite la procedura informatica ai capigruppo consiliari;
- 6) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato nella specifica sezione del sito comunale - "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

*Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D.Lgs. 267/00, per dar corso agli adempimenti conseguenti.*



COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

## PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Giovanni Chittolina, Revisore Unico dei Conti del Comune di Ranica, ha ricevuto e preso in esame la proposta di deliberazione n. 147 del 18/07/2017 e relativi documenti allegati da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO TRIENNALE 2018 – 2020 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018".

- Visto l'articolo 239, comma I ed I-bis, della lettera b del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Tenuto conto della disciplina vigente in materia di assunzioni di personale negli Enti locali;
- Preso atto della proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta comunale nella seduta stessa, in ordine alla ricognizione del personale ed assenza di eccedenza di personale;
- Visti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 20/07/2017 dal Responsabile del Settore Affari Generali ed in ordine alla regolarità contabile espresso in data 20/07/2017 dal Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie;


il Revisore unico del Comune di Ranica, limitatamente alle proprie competenze,

### **E S P R I M E PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla proposta di deliberazione n. 147 del 18/07/2017 avente ad oggetto l'approvazione del programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 e del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2018.

Mantova, lì 18 luglio 2017

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Giovanni Chittolina



---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to VERGANI MARIAGRAZIA

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to dott.ssa VITALE MARIA

---

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

In conformità alle disposizioni di cui all'Art.32 della L.18/06/2009 nr.69, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Online ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la presente delibera contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Ranica, lì 08/08/2017

**Responsabile del Settore Affari Generali**

F.to dott.ssa VITALE MARIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Online per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Ranica, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ranica, lì 08/08/2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott.ssa VITALE MARIA

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993*